

Il nuovo Diritto di famiglia

di GIUSEPPE DELFINI

Cosa cambia con la recente riforma

Il Dott. Giuseppe Delfini ha fatto un'esauriente e qualificata presentazione del diritto di famiglia per alcune riviste della Diocesi di Bologna. Lo ringraziamo vivamente per averla concessa anche a «Messaggero Cappuccino».

1. Entrano in vigore in questi giorni, le nuove disposizioni del codice civile italiano relative al matrimonio ed ai rapporti familiari. Si tratta, come si suol dire, del nuovo «DIRITTO DI FAMIGLIA». Questa espressione, divenuta ormai abituale, merita qualche chiarimento.

Il diritto è qualcosa di molto più ampio e più profondo delle varie leggi emanate dai legislatori. Il diritto è un complesso di regole di comportamento che ogni uomo deve osservare nei confronti degli altri, e che ogni uomo giustamente esige che siano osservate nei suoi confronti. Questo complesso di regole non è costituito soltanto dalle leggi dello Stato, ma, prima di tutto, proviene dalla natura stessa delle cose e dalle esigenze primarie della persona umana (diritto naturale), ed è formato anche dalle varie disposizioni che disciplinano la vita delle diverse comunità, distinte dalla società statale; queste disposizioni hanno spesso molta importanza per determinare quale debba essere il reciproco comportamento delle persone umane, e cioè quali siano i diritti e i doveri. Non è certamente lo Stato la sola fonte di diritto, anche se le leggi dello Stato hanno, ordinariamente, una grande importanza perché lo Stato stesso, di solito, ne impone l'osservanza avvalendosi della forza materiale e del suo apparato burocratico e giudiziario.

La realtà umana e sociale del matrimonio e della famiglia è quella in cui più chiaramente si avverte la distinzione fra «diritto» in senso ampio, e «legge statale», perché la vita coniugale e familiare di ciascuno è determinata, al di là delle leggi dello Stato, dalla legge naturale, dalla legge della Chiesa, nonché dalle consuetudini e dalle tradizioni dei vari ambienti sociali e dei singoli gruppi familiari.

Il cambiamento delle leggi relative alla famiglia, emanate dallo Stato di

cui facciamo parte (la Repubblica Italiana), non costituisce quindi il cambiamento di «tutto» il diritto di famiglia, ma soltanto di uno degli elementi che, nel loro insieme, compongono questo diritto.

Questa precisazione, anziché sminuire il valore delle innovazioni legislative, consente di intenderne meglio il peso ed il significato. Non possiamo infatti dimenticare, da una parte, che la grandissima maggioranza dei cittadini adempie ai propri doveri spontaneamente, senza nemmeno pensare che un diverso comportamento sarebbe in vario modo punito o sanzionato dalla forza dello Stato, e che, d'altra parte, le leggi statali non sono soltanto una minaccia per i trasgressori, ma contengono l'affermazione di valori ideali ed hanno quindi una notevole efficacia educativa sui cittadini, i quali sono autorevolmente chiamati a conformare la loro vita a tali ideali.

Che cosa cambia con la nuova legge? Poco e molto: poco, perché i principi affermati dal legislatore sono - per la maggior parte - presenti da tempo nella nostra Costituzione e nella comune coscienza dei cittadini onesti e consapevoli della realtà morale in cui vivono, sicché questi continueranno a fare quello che spontaneamente già facevano; molto, perché, la nuova legislazione rende più chiari ed evidenti i diritti e i doveri di ciascuno, anche là dove la legge vecchia non parlava o parlava in modo non più adeguato alla realtà di oggi.

Il nuovo nella celebrazione del matrimonio civile

IL «SÌ» SERIO E LIBERO

2. La legge contiene disposizioni nuove per la celebrazione del matrimonio civile. Queste norme non riguardano direttamente - i cristiani in quanto tali, rispettosi delle leggi divine ed ecclesiastiche, perché per essi il matrimonio è sacramento e tutto quanto riguarda la sua celebrazione e la sua validità è regolato dalla Chiesa e non dallo Stato, il quale riconosce al matrimonio canonico la stessa efficacia giuridica del matrimonio celebrato secondo le leggi del-

lo Stato e nelle forme da esse previste. Merita però di essere segnalato e di essere positivamente apprezzato lo sforzo del legislatore, diretto a mettere in evidenza l'importanza e la gravità dell'atto con cui gli sposi manifestano la loro volontà matrimoniale.

La nuova legge non consente più il matrimonio di persone troppo giovani (che spesso è un matrimonio che produce più danni di quelli che vuole riparare), ma indica come età minima per sposarsi quella di diciotto anni, anche se consente - ma soltanto in casi eccezionali - il matrimonio di coloro che hanno sedici anni. Si richiede inoltre che il consenso matrimoniale sia veramente serio e libero: che non si tratti, cioè, soltanto di un «sì» pronunciato davanti al Sindaco, ma che dietro ad esso vi sia un autentico atto di volontà diretto ad assumere un impegno definitivo e totale per la vita coniugale.

Il legislatore, prendendo lo spunto sia da alcuni episodi registrati dalla cronaca di questi tempi (ad es.: matrimoni fasulli di ballerine straniere con vecchietti del ricovero), sia - e più ampiamente - dalla tradizione giurisprudenziale formatasi per i matrimoni canonici nei tribunali della Chiesa, ha messo in particolare evidenza diverse ipotesi o casi in cui il consenso, manifestato da uno sposo o da entrambi gli sposi, non è un vero consenso, ma l'effetto di errore, di violenza, oppure costituisce un artificio posto in essere per ottenere, mediante una simulazione, qualche indebito vantaggio. La nuova regolamentazione di questa materia permetterà, con maggiore larghezza che in passato, di riconoscere la nullità di numerosi matrimoni civili, che in realtà non erano tali, perché mancanti dell'elemento essenziale costituito dalla libera ed autentica volontà degli sposi.

Quando viene celebrato un matrimonio, che poi viene dichiarato nullo, può accadere che uno degli sposi subisca un danno economico per effetto dell'incretosciosa vicenda nella quale si è venuto a trovare. Questa situazione era fino ad ora regolata (tanto per il matrimonio civile quanto per il matrimonio canonico) dalla legge civile, secondo le norme comuni sul risarcimento del danno per fatto illecito, ma la difficoltà pratica di farne applicazione in un caso tanto particolare ha indotto il legislatore a dettare una norma speciale, che meglio assicura al danneggiato un conveniente indennizzo a carico di chi, in qualche modo, lo ha ingannato con la celebrazione di un matrimonio nullo.

Eliminare le disuguaglianze - Il valore del lavoro casalingo

I RAPPORTI FRA I CONIUGI

3. La nuova legge ha ribadito, con un'affermazione molto chiara (che è opportuno ripetere e ricordare) che il matrimonio impone l'obbligo della fedeltà, dell'assistenza morale e materiale, della collaborazione nell'interesse della famiglia e della coabitazione (dice così il nuovo testo dell'art. 143 cod. civile).

Per quanto riguarda i rapporti giuridici fra i coniugi è stata introdotta una rilevante novità. La legge precedente distingueva la posizione del marito da quella della moglie: il marito aveva il potere-dovere di fissare il domicilio coniugale e di prendere le decisioni relative alla vita familiare, e la moglie non poteva opporsi a queste decisioni (se non quando i loro effetti fossero tanto gravi da giustificare la separazione personale per colpa del marito).

D'altra parte il marito aveva il dovere di proteggere la moglie (cioè di sacrificare i propri interessi personali per difendere quelli della moglie), e di provvedere ad essa tutto quanto era necessario per il suo mantenimento in modo conveniente alla sua condizione sociale, mentre la moglie, salvo il caso di estremo bisogno del marito, non aveva nessun obbligo di contribuire (né con i suoi mezzi economici, né con il provento del suo lavoro extra-domestico, e nemmeno con il suo lavoro domestico) agli oneri ed alle spese della società coniugale.

Queste disuguaglianze (favorevoli le prime al marito, le altre alla moglie) vengono ora eliminate: entrambi i coniugi hanno il compito di prendere decisioni relative al comune domicilio ed alla vita comune, entrambi i coniugi debbono assistersi ed aiutarsi reciprocamente, entrambi i coniugi debbono provvedere secondo le loro possibilità a sostenere le spese necessarie per la convivenza coniugale.

Il legislatore ha così messo in evidenza che il regime ordinario nel quale si svolgono i rapporti fra i coniugi è quello dell'accordo mediante il quale le distinte personalità dell'uno e dell'altro si armonizzano in uno sforzo reciproco di collaborazione per il bene comune.

Se i coniugi non raggiungono spontaneamente l'accordo, che cosa avviene? La nuova legge mette a disposizione dei coniugi stessi la possibilità di far ricorso, anche separatamente, al giudice, il cui intervento (che può essere diretto od anche indiretto, essendo in facoltà del giudice di avvalersi della collaborazione

di persone esperte dei problemi familiari) può - anzitutto - favorire quell'intesa pratica che i diretti interessati, da soli, non riescono a realizzare. In secondo luogo, se l'attività conciliativa non ha esito positivo, il giudice, in seguito ad un procedimento estremamente breve e semplice, su richiesta dei coniugi, deciderà sulla questione sottoposta al suo esame.

Egli dirà quale soluzione sia più conveniente per soddisfare le esigenze oggettive della comune vita dei coniugi, ma - a differenza delle altre sentenze dei tribunali - la sua pronuncia avrà, prevalentemente, un valore morale, perché l'esecuzione di essa è rimessa alla volontà dei coniugi e non è prevista per essa l'intervento coattivo degli organi pubblici.

Questo sistema, indubbiamente complesso, potrà essere opportunamente valutato quando saranno meglio organizzate le istituzioni e gli uffici giudiziari, che trattano i problemi familiari; con esso il legislatore si è proposto - da un lato - di rispettare l'autonomia dei coniugi e della famiglia, e - d'altro lato - di affermare l'interesse sociale generale al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali, che si sviluppano all'interno della società coniugale e familiare; il rispetto dell'autonomia non può infatti giungere sino al punto di considerare socialmente e giuridicamente trascurabile tutto quanto avviene nell'ambito della vita domestica.

Nel dettare la disciplina relativa al contributo economico dovuto dai coniugi per le spese della vita comune, la nuova legge ricorda particolarmente il valore del lavoro casalingo; si può quindi ritenere che, almeno di solito, il coniuge il quale svolge i lavori di casa adempie interamente in natura, per così dire, i suoi obblighi economici verso l'altro, il quale a sua volta dovrà provvedere, con il suo denaro, a tutte le spese domestiche o, almeno, alla maggior parte di esse.

PER LA SEPARAZIONE

4. Profondamente cambiato è il regime giuridico della separazione personale, ed il concetto stesso di questo istituto giuridico. La legge precedente, oltre alla separazione consensuale, prevedeva soltanto la separazione per colpa, che costituiva - sostanzialmente - una sanzione a carico del coniuge gravemente colpevole, e poteva essere richiesta soltanto dal coniuge offeso dalla colpa dell'altro. La nuova legge non fonda più la

separazione sulla colpa, e consente la separazione «per giusta causa»; essa può essere richiesta, indifferentemente, dall'uno e dall'altro coniuge, quando si è verificata una situazione che rende intollerabile la convivenza fra i coniugi, e questo significa che la separazione può essere ottenuta - anche contro la volontà dell'altro - dal coniuge che con il suo comportamento gravemente colpevole ha prodotto la situazione lesiva dell'unità coniugale.

Questa innovazione è stata giustificata considerando - sul piano pratico - che, quando un matrimonio va a rotoli, la colpa non è mai esclusivamente del marito o della moglie, e - sul piano giuridico - che non si può pretendere di mantenere in vita delle obbligazioni giuridiche, quando non vi è più, di fatto, la oggettiva possibilità di adempierle.

Sono evidenti i pericoli per la stabilità della famiglia, che possono derivare da queste nuove disposizioni, pericoli aggravati dal fatto che, essendo la separazione l'anticamera del divorzio, con esse si viene ad allargare grandemente - e quasi di nascosto - la portata della legge sul divorzio, rendendolo possibile in numerosi casi che questa legge ordinariamente escludeva. Non si può tacere, a questo riguardo, che i propositi di correggere e migliorare in senso restrittivo la legge divorzista, manifestata da varie parti politiche in occasione del referendum, non sono stati abbandonati, ma sono stati contraddetti dal loro successivo comportamento in sede legislativa.

Conviene però ricordare che il coniuge colpevole della rovina del matrimonio, anche se può ottenere la separazione (ed il successivo divorzio), non va esente da conseguenze negative derivanti dalla commessa violazione dei suoi doveri verso l'altro coniuge. Ma queste conseguenze (a differenza di quanto avveniva in precedenza) sono soltanto di natura economica; il giudice infatti terrà conto del comportamento del coniuge colpevole, quando dovrà stabilire se, in seguito alla separazione, all'altro coniuge spetterà un assegno ed in quale misura debba essere determinato.

Questo significa che il solenne riconoscimento legislativo dei reciproci doveri dei coniugi (fedeltà, assistenza, convivenza) non si riduce ad una vana affermazione ma conserva il suo pieno valore giuridico, e resta unito ad una qualche sanzione materiale, intesa ad assicurarne, non soltanto con le parole, il rispetto e l'osservanza.

I rapporti patrimoniali (in meglio per la moglie)

L'ASPETTO PIÙ PRATICO

5. Le novità di maggiore rilevanza pratica (perché incidono su tutte le famiglie e non soltanto su quelle che si trovano nella necessità di richiedere un intervento giudiziario) riguardano i rapporti patrimoniali fra i coniugi. È stata infatti abolita la dote, ed è stato introdotto il regime della comunione degli utili e degli acquisti, in luogo del regime della separazione dei beni, come regime legale (e cioè come regime che si applica se non sono stati stipulati espressamente patti contrari).

Che cosa avveniva con la vecchia legge? Se il marito (o la moglie) guadagnava di più di quello che spendeva per la casa, e con i risparmi fatti comprava, ad esempio, un'automobile od un appartamento (o qualunque altro bene durevole), l'acquisto da lui fatto in nome proprio era esclusivamente suo e l'altro coniuge non aveva alcun diritto su di esso.

La nuova legge, partendo dalla considerazione che normalmente i risparmi sono dovuti sia all'ampiezza delle entrate (guadagni) che alla parsimonia nelle uscite (spese), e che è ben difficile determinare in quale misura le une e le altre siano dovute agli sforzi e ai sacrifici dell'uno e dell'altro coniuge, ha stabilito che gli acquisti fatti da un coniuge durante il matrimonio appartengono in parti uguali, anche all'altro coniuge (e ciò anche se, trattandosi ad esempio di immobili o di aziende, sono «intestati» soltanto ad uno di essi). Anche se il testo della legge si preoccupa accuratamente di non distinguere fra moglie e marito, è evidente che la comunione degli acquisti si risolve, in pratica, in un vantaggio notevole per la moglie; essa serve a realizzare anche l'uguaglianza di fatto fra i coniugi, fino ad ora menomata da una abitudine molto diffusa, per la quale gli investimenti dei risparmi familiari e gli acquisti delle cose durevoli di maggior valore erano compiuti soltanto dal marito ed in nome di questo.

Conseguenza naturale della comunione dei beni acquistati è che, quando il matrimonio viene sciolto (per morte di uno dei coniugi o per divorzio) o viene annullato oppure la convivenza viene stabilmente a cessare (per separazione), si deve procedere alla divisione in parti uguali fra moglie e marito. Si dovrà quindi considerare il valore di quello

che ciascuno di essi aveva al momento del matrimonio, confrontarlo con quello che hanno al momento dello scioglimento (esclusi i beni ricevuti per eredità), e dividere a metà la differenza, che costituisce il valore dei rispettivi acquisti compiuti durante il matrimonio.

A qualcuno può dispiacere che si debbano fare questi conteggi da ragioniere, quasi che il matrimonio sia una società commerciale; ma inconvenienti di questo genere (che possono sempre essere superati dalla buona volontà degli interessati) sono secondari di fronte agli effetti sostanziali del nuovo regime giuridico, che potrà favorire il rispetto della dignità della donna e, indirettamente, la stabilità della famiglia, rendendone più complessa e gravosa la dissoluzione.

È bene però ricordare che, per quanto riguarda queste disposizioni sulla comunione fra coniugi, esse si applicano subito per i matrimoni che verranno celebrati dopo l'entrata in vigore della nuova legge (e cioè dopo il 20 settembre), mentre per i coniugi «vecchi» (cioè quelli che si sono uniti in matrimonio quando non era prevista la comunione degli acquisti) esse si applicheranno dopo altri due anni, durante i quali i coniugi potranno regolare diversamente i loro rapporti patrimoniali.

Hanno invece immediata efficacia le nuove norme in materia di successione.

Fino ad ora, quando moriva un coniuge, l'altro coniuge aveva diritto soltanto all'usufrutto di una parte del suo patrimonio; una quota in proprietà piena spettava al coniuge superstite soltanto quando il defunto non aveva figli e non faceva testamento, sicché la sua eredità, veniva assegnata a parenti lontani.

Ora invece il coniuge superstite avrà sempre diritto ad una quota in piena proprietà, e l'entità di essa è stata determinata in misura più elevata di quanto non fosse stabilito con la legislazione precedente. Con ciò viene affermato con maggiore evidenza il valore e l'importanza della società coniugale, e dello stretto vincolo che ha unito, in vita, i due coniugi. Si può inoltre osservare che le nuove norme successorie produrranno effetti vantaggiosi specialmente per le donne, poiché - come risulta dai dati statistici - la vita media degli uomini è inferiore a quella delle donne e il coniuge superstite è, prevalentemente, la moglie.



Rilievo alla personalità dei figli

LA POTESTÀ DEI GENITORI

6. La patria potestà non si chiamerà più così: essa viene denominata «potestà dei genitori». Tale, in sostanza, essa era anche prima; ma la nuova indicazione fa intendere che entrambi i genitori sono chiamati a esercitarla, e che nell'adempiere a questa funzione essi devono agire di comune accordo.

Per superare le difficoltà che possono derivare dall'ostinato disaccordo dei genitori, è previsto l'intervento del giudice, con forme, modalità e finalità analoghe a quelle di cui si è parlato a proposito di ogni altro dissenso fra i genitori. Molto si è detto da giuristi e da uomini politici su questo intervento di un organo pubblico, estraneo alla famiglia, ma bisogna ricordare che esso non è una novità. Esisteva anche in base alle norme del codice civile del 1940 (art. 333 e 336), ed ha funzionato per oltre trent'anni senza che nessuno vi avvertisse una lesione dell'autonomia familiare. E non può dirsi che un'offesa a questo valore essenziale possa derivare dall'aumento dei casi in cui gli interessati potranno ricorrere al giudice per risolvere i problemi inerenti all'educazione dei figli, perché questo aumento è ben giustificato dal riconoscimento del valore che, in questa materia, va attribuito alla esperienza ed alla sensibilità non soltanto del padre, ma anche della madre.

Un maggior rilievo viene dato alla personalità dei figli dalle nuove norme, le quali chiaramente fanno capire - cosa di cui in realtà nessuno può dubitare - che la patria potestà non è un potere dominio da esercitare a vantaggio dei



genitori e per la loro egoistica utilità, ma una funzione (un servizio) da svolgere per il figlio; questo quindi viene considerato dalla legge non soltanto come assoggettato alla volontà altrui, ma anche come persona, che in relazione al successivo maturarsi delle sue capacità intellettuali e morali, è in grado di esprimere i suoi desideri e le sue preferenze. Il legislatore ha voluto così sottolineare che la famiglia non è una società rigidamente gerarchica (in cui uno comanda e gli altri debbono soltanto obbedire passivamente), ma una comunità alla quale ognuno dei membri che ne fanno parte reca il contributo attivo della sua solidarietà, nei limiti delle proprie forze e delle proprie attitudini.

Per «qualunque» figlio diritti-doveri uguali

LA FILIAZIONE

7. Profondi cambiamenti vengono introdotti dalla nuova legge nel campo della filiazione.

Secondo le norme tradizionali non bastava il semplice fatto di aver procreato un figlio per assumere i diritti e i doveri inerenti allo stato del genitore; si distingueva nettamente fra la procreazione nel matrimonio (che dava luogo ai figli legittimi), la procreazione fuori del matrimonio (che dava luogo ai figli soltanto naturali) e la procreazione avvenuta in violazione dei doveri matrimoniali (che dava luogo ai cosiddetti figli adulterini).

Questa distinzione è stata soppressa; i diritti-doveri del genitore (nonché i diritti successori - cioè all'eredità - della persona da lui procreata e le sue rela-

zioni giuridiche con gli altri parenti) sono uguali in tutti i casi; non è però consentito al genitore introdurre nella casa coniugale il figlio, generato violando l'obbligo di fedeltà matrimoniale, se non vi è il consenso dell'altro coniuge e degli altri figli conviventi, nonché una speciale autorizzazione del giudice.

Per giustificare questa radicale novità è stato detto che essa - nonostante le apparenze - incide piuttosto sui riflessi patrimoniali della filiazione che sui suoi aspetti personali, perché anche le norme precedenti sancivano l'obbligo dei genitori di provvedere all'educazione delle persone da essi generate (pur escludendo, in alcuni casi, il diritto di dare ad essi il proprio cognome, e negando la trasformazione di quell'obbligo in un vero e proprio diritto). E si è aggiunto che, sul piano patrimoniale-successorio, questa incidenza è in qualche modo moderata dal nuovo regime di comunione fra i coniugi e dall'ampliamento dei diritti successori del coniuge superstite.

D'altra parte è stato ricordato il principio della procreazione responsabile (e della responsabilità della procreazione) osservando che la maggiore ampiezza degli effetti giuridici che possono derivare dalla violazione degli obblighi di fedeltà va intesa anche come un richiamo alle gravi responsabilità che ne conseguono; al contrario - in passato - la sicurezza di una immunità giuridica (cioè per legge) era di espressione di irresponsabilità, e da essa si traeva un incentivo per evasioni, che sembravano giustificate dalla loro pratica irrilevanza.

Qualunque sia l'importanza da dare a questi rilievi, si può bene osservare che la norma costituzionale, per cui la famiglia legittima fondata sul matrimonio deve essere riconosciuta, richiede un preciso riconoscimento operante anche sul piano giuridico.

La assoluta equiparazione giuridica della filiazione avvenuta nella famiglia e nel matrimonio a quella che può avvenire fuori di essa significherebbe, in buona sostanza, riservare alla famiglia legittima - per quanto riguarda i rapporti fra genitori e figli - soltanto un nome senza contenuto, e confonderla con ogni altra forma di convivenza, che non sia fondata sul matrimonio. Questa confusione trascura l'aspetto morale, e quindi giuridico, della famiglia (intesa come comunità di membri legati da reciproci diritti e doveri), e la riduce al puro fatto (sociologicamente rilevabile) della convivenza di più persone sotto lo stesso tetto (cessando la quale

verrebbe a mancare ogni legame familiare). Ma l'equiparazione che risulta dalle nuove norme non può dirsi assoluta, per il diverso trattamento previsto in ordine all'introduzione dei figli nella casa coniugale; questo particolare, sia pure modesto, permette di ritenere che i principi giuridici tradizionali non siano stati del tutto negati e contraddetti, anche se ne è stata molto ristretta l'efficacia.

A parte questa argomentazione, che può sembrare formalistica, le nuove disposizioni sulla filiazione sono state giustificate considerando che una più rigorosa tutela giuridica della famiglia legittima potrebbe risolversi, in molti casi, a danno della stabilità di essa e degli interessi morali e materiali dei suoi componenti. Infatti: essendo sempre possibile il divorzio, l'esistenza dei figli generati contro il matrimonio - se questi rimangono in condizioni di inferiorità giuridica - può indurre il coniuge che li ha procreati a sciogliere il matrimonio, per dare ad essi una nuova famiglia legale.

In tali contrasti di opinioni non è facile valutare adeguatamente questo delicato settore della nuova normativa, ma si deve ricordare che le soluzioni legislative, dettate dalle esigenze dell'esperienza concreta, possono talvolta seguire la logica imposta dalla scelta fra un male minore ed un male maggiore.

L'IMPEGNO DI OGGI

8. La nuova legge civile, nella parte in cui riduce la protezione giuridica statale dei rapporti coniugali e familiari rivela l'intrinseca debolezza dei valori essenziali della vita sociale, quando questi sono affidati soltanto alla forza delle sanzioni giudiziarie e delle coazioni esterne.

All'insufficienza della legge civile e dei vari meccanismi da essa posti in essere si deve contrapporre una sempre più vasta ed accurata azione di studio dei problemi di vita familiare, di formazione delle coscienze individuali, di preparazione e di orientamento degli sposi, di aiuto e di sostegno alle famiglie in difficoltà.

È questo, ora, il compito che sta davanti alla comunità dei cattolici italiani; se esso verrà degnamente assolto la famiglia troverà in se stessa le forze necessarie per adeguarsi alle sempre mutevoli condizioni della vita sociale, nella fedeltà agli immutabili valori ideali di cui essa è la più valida espressione.